



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA

In composizione Collegiale
Nella persona di: **dr. Luca Salutini Presidente**
Dr Leonardo Degl'Innocenti Giudice a Latere
Dr Donato D'Auria Giudice a Latere

Alla pubblica udienza del **giorno**
10.04.2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

_____ nata a _____ il _____ residente in _____
fraz _____

DECEDUTA

_____ nato a _____ il _____ residente in _____

LIBERO- PRESENTE

N. SENT. 687/15

In data 10.04.2015

N. RG TRIB. 1198/14

N. N.R. PM 7793/12

N. RG GIP1762/14

Data del deposito

___19.06.2015___

Data irrevocabilità

_____ Fatta scheda il _____

_____ Repertorio

N. _____

_____ Recupero Crediti

N. _____

IMPUTATA

Del delitto p. e p. dall'art 110, art 567 cp per avere, in concorso tra loro, nella formazione di un atto di nascita, alterato lo stato civile di due neonati attestando falsamente all'ufficiale dello stato civile del Comune di _____ che le bimbe _____ nate a _____ in data _____ erano frutto del loro matrimonio, mentre in realtà il concepimento e la gestazione si erano svolti in Ucraina con il ricorso alla pratica della "maternità surrogata".

In :

Con l'intervento del P. M. **dr. Giampaolo Melchionna** su delega del **Procuratore della Repubblica**

Del difensore di fiducia
presente

Conclusioni delle parti

Il P.M. chiede _____, previa riqualificazione del fatto come art 495 c. 2 n. 1 CP, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato: In ipotesi pronuncia di NDP per mancanza di condizione di procedibilità.

La difesa dell'imputato chiede assoluzione per il _____ e la _____ perché il fatto non sussiste. La difesa produce provvedimento del PM c/o Procura dei Minori di Firenze del 24.11.2014 e la relazione dei Servizi Sociali.

FATTO E DIRITTO

In data 3/6/2014, il G.U.P. del Tribunale di Pisa ha disposto, all'esito dell'udienza preliminare, il rinvio a giudizio di _____ e _____, innanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, per rispondere del reato loro in concorso ascritto in epigrafe.

Concordata dalle parti l'acquisizione dell'intero fascicolo del P.M. con rinuncia all'esame dei testi dedotti dall'accusa, all'odierna udienza dibattimentale, esaminato il prevenuto, acquisiti il certificato di morte della _____ ed ulteriore documentazione, le parti hanno, infine, formulato ed illustrato le rispettive conclusioni come da verbale.

Ritiene il Collegio che i prevenuti debbano essere assolti dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste.

Secondo l'impostazione accusatoria gli imputati si sarebbero resi responsabili dell'alterazione dello stato civile relativo a due neonati che, mediante falsa dichiarazione, erano stati fatti risultare figli legittimi e naturali della coppia mentre, in realtà, il concepimento e la gestazione erano avvenuti in Ucraina mediante il ricorso alla c.d. surrogazione di maternità.

Dagli atti del P.M. è, invero, emerso che i coniugi _____ e _____ si erano presentati all'Ambasciata italiana di Kiev in Ucraina ed avevano chiesto la trasmissione degli atti originali di nascita dei minori _____ partoriti a Kiev il _____, al Comune di residenza, nella specie _____ perché procedesse alla loro trascrizione nei registri dello stato civile.

Il capo della Cancelleria consolare della menzionata Ambasciata aveva, però e con apposita nota informativa, comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, competente per territorio, i seguenti elementi che avevano fatto ipotizzare il ricorso della coppia alla pratica, legalmente praticata in Ucraina, della surrogazione di maternità:

- la _____, sollecitata a fornire chiarimenti in merito alle ragioni per le quali aveva deciso di partorire i due bambini in territorio straniero, aveva risposto di avere agito

in tal senso “al fine della conservazione del cordone ombelicale”, ma non era stata in grado di indicare la struttura sanitaria alla quale si era rivolta né di produrre la relativa documentazione medica;

- sempre la _____ aveva denunciato lo smarrimento del proprio passaporto (denuncia che era stata trasmessa alla Questura di Pisa) e, dopo avere affermato di essere entrata in Ucraina verso la metà di maggio, aveva dichiarato, per iscritto, di avere fatto ivi accesso il _____ e cioè il giorno successivo al parto dei due neonati (cfr. nota informativa datata 13/8/2012).

Ancora, va evidenziato come il menzionato organo consolare avesse, pur avendo paventato una possibile surrogazione di maternità, ugualmente trasmesso gli atti di nascita dei neonati al Comune di _____ e l'Ufficiale di stato civile di detto Comune, richieste inutilmente direttive alla locale Procura della Repubblica, inizialmente non avesse proceduto alla trascrizione nei registri dell'anagrafe per poi provvedervi soltanto in tempi recenti.

Tanto premesso, deve essere aggiunto come nel corso delle indagini preliminari non fosse stato accertato lo stato di gravidanza della donna e come il Dott.

_____ medico di base della _____, sentito dai C.C. della Stazione di _____

_____ delegati dal P.M., avesse dichiarato che la medesima era affetta da una malattia oncologica (curata presso l'Ospedale di Careggi di Firenze) e non gli avesse mai richiesto la prescrizione di esami e visite specifiche (cfr. comunicazione dei C.C. di _____ e relativi allegati).

All'esito dell'attività di indagine espletata e del materiale probatorio raccolto, il P.M. aveva, allora, disposto una consulenza di natura biologica dalla quale era emerso che il padre dei minori deve essere individuato nel _____ mentre deve essere esclusa la sussistenza di un rapporto di maternità della _____ (cfr. consulenza in atti).

Per concludere, occorre evidenziare come mentre nel corso delle indagini entrambi gli imputati si erano avvalsi, nel corso dei loro interrogatori (delegati dal P.M. ai C.C. della Stazione di _____), della facoltà di non rispondere (cfr. verbali degli interrogatori), all'odierna udienza dibattimentale il _____ abbia, durante il

proprio esame, affermato che i due minori erano stati concepiti ricorrendo alla “donazione” di ovociti da parte di una donna ed alla surrogazione di utero da parte di un’altra donna ancora (donne entrambe ovviamente diverse dalla richiedente la trascrizione dell’atto di nascita) la quale aveva accettato di affrontare la gravidanza (cfr. esame imputato).

Per completezza, deve essere aggiunto come la modalità di fecondazione eterologa descritta dal prevenuto fosse ereditaria anche sulla scorta degli accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica al Tribunale dei minorenni di Firenze ai Servizi sociali territorialmente competenti (cfr. comunicazione 16/7/2014, prodotta all’odierna udienza dalla difesa).

Ciò chiarito deve, innanzitutto, essere rilevato che la descritta pratica di surrogazione di maternità è vietata nel nostro ordinamento ai sensi dell’art. 12, comma 6, della L. n. 19/2/2004 n. 40 ma è consentita nella legislazione ucraina (legislazione allegata, per estratto, alla memoria depositata dalla difesa).

In proposito, occorre, infatti, evidenziare come nonostante l’art. 123 co. 2 del Codice civile e i coniugi sono riconosciuti quali genitori del bambino quando nell’utero di una donna venga trasferito un embrione concepito dai coniugi stessi grazie all’applicazione di tecniche di procreazione assistita e, quindi, diverso da quella in esame:

- l’art. 48 della Legge dell’Ucraina sulla salute (“Fondamenti di legislazione ucraina per la salute”) stabilisce che l’impianto della fecondazione artificiale e l’impianto dell’embrione avvengano in conformità alle condizioni previste dal Ministero della Salute dell’Ucraina;

- l’art. 7 del Decreto del Ministero della Salute dell’Ucraina n. 771, emesso “allo scopo di migliorare l’assistenza sanitaria della popolazione nel trattamento di sterilità assistita utilizzando tecniche di riproduzione”, prevede, poi, la praticabilità della c.d. maternità surrogata tanto omologa quanto eterologa (nella circoscrizione di Kiev si legge, invero e con riferimento alla fattispecie della surrogazione di maternità, “in Ucraina legalmente praticata”).

Tale Decreto disciplina, appunto, quali caratteristiche debba avere la coppia che ricorre alla pratica *de qua*, la documentazione medica che la stessa deve produrre, le caratteristiche della madre surrogata, il negozio conseguentemente posto in essere ivi compresa la rinuncia della partoriente ad ogni tipo di pretesa sul bambino concepito grazie a tale procedura il quale, ancorché solo l'uomo sia padre naturale, viene considerato figlio della coppia contraente con conseguente rilascio, da parte delle Autorità ucraine, del relativo certificato di nascita (cfr., espressamente in termini, G.U.P. Tribunale Trieste 6/6/2013 nonché Cass., sezione I civile, 11/12/2014, n. 24001, la quale ha evidenziato come la legge ucraina consenta la tecnica procreativa in esame a condizione, appunto, che gli ovociti non appartengano alla donna che esegue la gestazione e che almeno il cinquanta per cento del materiale genetico del nascituro appartenga alla coppia committente mentre nel caso oggetto del giudizio civile il bambino, nato in Ucraina, non era figlio biologico né dell'uomo né della donna italiana).

Sinteticamente descritta la normativa ucraina in materia, deve essere aggiunto che, ancorché non sia stata prodotta documentazione attestante il rispetto da parte degli imputati di detta normativa, in questa sede non è possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio ed in difetto di risultanze probatorie di segno contrario, che gli atti di nascita dei due minori non siano conformi alla legge del luogo ove gli stessi sono stati formati.

Sul punto occorre osservare come gli artt. 15 e 17 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile") prevedano che:

- nel caso di nascita all'estero di un bambino di nazionalità italiana la relativa dichiarazione deve essere resa, in forma scritta, all'Autorità consolare del paese ove l'evento si è verificato che provvede a trasmettere la stessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui l'interessato risiede od intende risiedere in futuro;
- quando ciò sia imposto dalla legge del luogo, la predetta dichiarazione deve essere compiuta davanti alle Autorità locali competenti secondo le norme e le prescrizioni

vigenti nel paese ospitante e deve essere inviata, a cura del richiedente e senza indugio, all'Autorità diplomatica o consolare che, a sua volta, presiederà alla trasmissione dell'atto all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza ai fini della sua trascrizione (trascrizione che potrà avvenire, ex art. 18 D.P.R. 396/2000 cit., soltanto se l'atto formato all'estero non è contrario all'ordine pubblico, contrarietà ritenuta da Cass., sezione I civile, 11/12/2014, n. 24001, cit.; in senso difforme cfr. Tribunale Napoli, I sezione civile, 14/7/2011 nonché Corte di Appello di Bari 13/2/2009).

Né deve essere dimenticato che la Convenzione dell'Aja conclusa il 5/10/1961, sottoscritta dall'Italia nel 1997 e dall'Ucraina nel 2003, dispensa dalla legalizzazione gli atti pubblici esteri che devono produrre effetti nel territorio di uno dei paesi aderenti alla Convenzione a condizione che l'atto sia, come nella fattispecie, munito di postilla, apposta dalla competente Autorità estera, attestante l'autenticità della firma, il titolo in forza del quale il firmatario ha agito e l'identità del sigillo (cfr., in termini, G.U.P. Tribunale Caltagirone 3/11/2011).

Da quanto esposto ne consegue che, sebbene ai sensi dell'art. 33 co. 1 della L. 31/5/1995 n. 218 (di "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato") lo stato di figlio sia determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita (nella fattispecie quella italiana), l'atto di nascita deve essere stilato secondo la *lex loci*.

Nel caso in esame, dunque, i due imputati avevano l'obbligo di attenersi alle prescrizioni della legge ucraina in forza delle quali i medesimi sono, come già rilevato, i genitori dei due neonati.

Al momento in cui il [redacted] e la [redacted] si erano recati davanti all'Ufficiale dello Stato civile di Kiev non avrebbero potuto, proprio secondo la legge italiana che rinvia a quella ucraina, rendere una dichiarazione diversa da quella effettivamente resa né avrebbero potuto indicare quale madre colei che aveva portato a termine la gravidanza né la donatrice degli ovociti perché ciò avrebbe determinato la violazione

della normativa vigente, all'epoca, nel paese ospitante (cfr., in termini, G.I.P. Tribunale Varese 8/10/2014)

I due prevenuti non avevano, pertanto, rilasciato false attestazioni o commesso altre falsità e gli atti di nascita redatti sono veri con conseguente insussistenza del contestato reato p. e p. dall'art. 567 co. 2 c.p..

La conclusione che precede è, per così dire, valida *a fortiori*, per il] essendo l'uomo comunque padre biologico dei due bambini,

Per concludere sull'argomento, deve essere evidenziato che il reato di alterazione di stato, disciplinato dal menzionato art. 567 c.p., si perfeziona al momento della formazione dell'atto di nascita e non è, pertanto, configurabile in relazione alle (eventuali) false dichiarazioni, incidenti sullo stato civile di una persona, rese quando detto atto è già stato formato, potendo tale condotta rientrare, invece, nella previsione dell'art. 495 co. 2 n. 1 c.p. (cfr., tra le altre e da ultimo, Cass., sezione VI penale, 5/5/2008, n. 35806 ove, trattandosi di fattispecie commessa antecedentemente alle modifiche apportate all'art. 495 c.p. dalla L. 24/7/2008 n. 125 di conversione del D.L. 2375/2008 n. 92, si fa riferimento al comma 3 n. 1 della ricordata norma).

Né deve essere dimenticato come, essendo l'atto di nascita formato all'estero quello produttivo di effetti, debba ritenersi che la trascrizione dello stesso non abbia un effetto costitutivo ma di mera pubblicità nei registri (cfr., in termini, G.I.P. Tribunale Milano 8/4/2014).

Resta, allora, da valutare se, come affermato dal P.M. (che ha concluso, però ed in via principale, per l'assoluzione dei due imputati perché il fatto non costituisce reato e, in via subordinata, per la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità - cfr. verbale dell'odierna udienza), nel caso di specie sia configurabile il delitto di cui all'art. 495 co. 2 n. 1 c.p..

Occorre, innanzitutto, osservare come in questa sede non debba essere affrontata la questione se l'Ufficiale di Stato civile del Comune di] avrebbe dovuto rifiutare la trascrizione degli atti di nascita in questione (come ritenuto, secondo quanto già evidenziato, da Cass., sezione I civile, 11/12/2014, n. 24001, a tenore della

quale il divieto di maternità surrogata è di ordine pubblico anche internazionale con la conseguenza che non può riconoscersi efficacia in Italia ad atti di nascita quali quelli in esame con conseguente declaratoria di adozionabilità dei concepiti) trattandosi di questione devoluta, per quanto di competenza, al Giudice civile ed al Tribunale per i minorenni.

Tanto premesso, deve essere evidenziato come, nella fattispecie, gli imputati si fossero limitati a presentare all'Autorità consolare ucraina gli atti di nascita dei due minori formati all'estero affinché si procedesse alla loro trasmissione in Italia per la trascrizione nei registri dello Stato civile (cfr. ff. 67 - 82 fascicolo del P.M.).

Secondo quanto già evidenziato, la condotta tenuta dai prevenuti è imposta dalla legge (il ricordato combinato disposto degli artt. 15 co 2 e 17 D.P.R. 396/2000) e la dichiarazione od attestazione contenuta negli atti presentati all'Autorità consolare non è falsa in quanto gli atti di nascita presentati ed ai quali ____ i coniugi _____ e _____ si erano fedelmente riportati sono (secondo la legge ucraina richiamata da quella italiana) veri come è vero che i medesimi sono, in forza di tali atti, i genitori dei bambini.

Né pare sostenibile la sussistenza di una falsità penalmente rilevante poiché gli imputati non hanno dichiarato di non essere (peraltro soltanto la donna) genitori naturali dei bambini e di avere fatto ricorso alla surrogazione di maternità.

Diversamente opinando si verrebbe ad ipotizzare un falso per omissione che presuppone un obbligo di dichiarazione non previsto dalla vigente normativa (che impone soltanto di inviare all'Autorità consolare l'atto di nascita).

Ancora va aggiunto che la normativa in tema di falsità personale non contempla l'incriminazione dell'omessa dichiarazione e che, trattandosi di reato di mera condotta, non rileva, come osservato da attenta Dottrina, l'inganno realizzato oppure il pericolo della sua realizzazione.

Da quanto esposto ne discende l'insussistenza anche della fattispecie di cui all'art. 495 co. 2 n. 1 c.p. e deve, altresì e per l'ennesima volta, essere sottolineato che, essendo la condotta tenuta dai due prevenuti imposta dalla legge, nel caso di specie

ricorrerebbe, comunque, la causa di giustificazione, prevista dall'art. 51 c.p., dell'adempimento di un dovere (cfr., in questo senso, G.I.P. Tribunale Catania decreto di archiviazione 30/6/2012).

Ulteriormente deve essere evidenziato che la convinzione dei due coniugi italiani di agire e di dovere agire in modo conforme alla vigente legislazione ucraina consentirebbe, in ogni caso, di escludere la sussistenza del prescritto elemento soggettivo del dolo del reato in esame (oltre che ovviamente di quello p. e p. dall'art. 567 c.p.) difettando la consapevolezza di trasgredire ad un obbligo di verità e, di conseguenza, la coscienza e volontà di affermare il falso (cfr., in questo senso e con riferimento al delitto di cui all'art. 567 co. 2 c.p., G.U.P. Tribunale Trieste 6/6/2013 cit. - che pure come già evidenziato ha escluso il fatto tipico di reato - nonché G.U.P. Tribunale Salerno 11/6/2011).

Ritiene il Collegio di dover evidenziare che, ove non si ritenesse di condividere la conclusione che precede, il reato p. e p. dall'art. 495 co. 2 n. 1 c.p., ipotizzato in relazione ad una implicita dichiarazione di maternità biologica resa dalla madre, sarebbe, comunque, stato commesso all'estero, in Ucraina, ove sono stati formati, in conformità alla *lex loci*, gli atti di nascita dei due bambini.

Né può ritenersi che, essendo avvenuta in Italia la trascrizione dei menzionati atti di nascita, il reato si sarebbe, ex art. 6 co. 2 c.p., consumato in Italia.

In proposito, deve essere rilevato come, per poter considerare il reato in esame commesso in Italia sia necessario, giusto il disposto del citato capoverso dell'art. 6 c.p., che nel territorio dello Stato sia stato realizzato anche un solo frammento del fatto od ivi si sia verificato l'evento dovendosi, però, fare riferimento ad un frammento "tipico" ed all'evento parimenti "tipico".

Ciò evidenziato, deve subito essere aggiunto come la trascrizione dell'atto di nascita (nel caso di specie, peraltro, avvenuta a distanza di tempo dalla relativa richiesta) non possa essere considerato un elemento del fatto tipico.

Al riguardo, occorre ricordare come, sebbene a seguito delle modifiche apportate al menzionato art. 495 c.p. dalla L. 125/2008 (di conversione del D.L. 92/2008), non sia

più richiesto che la falsa dichiarazione sia recepita o sia destinata ad essere recepita in un atto pubblico, la giurisprudenza di legittimità continui a ritenere penalmente rilevanti soltanto le dichiarazioni connesse con un'attività di documentazione da parte del pubblico ufficiale (cfr., in termini, Cass., V, 3/12/2010, n. 3042 nonché Cass., IV, 15/4/2009, n. 19963 e, da ultimo, Cass., V, 26/11/2014, n. 7286 e Cass., V, 26/11/2014, n. 5622).

Quanto da ultimo esposto consente, però, di affermare che sono rilevanti soltanto le dichiarazioni od attestazioni destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico ma non di ritenere che l'atto pubblico sia divenuto anch'esso elemento costitutivo del fatto.

Ne consegue, pertanto, come, anche ove non si ritenga (come affermato precedentemente alla riforma del 2008 - cfr., in questo senso e tra le altre, Cass., V, 26/9/2003, n. 41710) che il reato *de quo* si consumi nel momento in cui è stata resa la falsa dichiarazione, si debba al più ritenere, secondo quanto sostenuto da parte della ricordata Dottrina, che (a seguito della riforma del 2008) l'ambito di operatività dell'art. 495 c.p. sia stato ristretto alle sole ipotesi in cui detta dichiarazione è contestualmente recepita in un documento e, quindi, nel caso di specie, quello formatosi in Ucraina innanzi al funzionario dell'Ambasciata.

Né, infine, può ritenersi il reato in oggetto commesso in Italia perché ivi posti in essere atti preliminari alla surrogazione di maternità avvenuta all'estero ed organizzativi della stessa trattandosi di meri atti preparatori (peraltro non individuati in alcun modo dalla Pubblica accusa né emersi in esito all'istruttoria dibattimentale) sprovvisti del prescritto requisito della tipicità e, in ogni caso, certamente non idonei ed univoci.

Trattandosi delitto comune commesso all'estero, punito con pena minima inferiore a tre anni di reclusione, difetterebbe, comunque, la _____ condizione di procedibilità, prevista dall'art. 9 co. 3 c.p., della richiesta del Ministro della Giustizia (cfr., in termini, Tribunale Milano 15/10/2013)

Le considerazioni che precedono esimono il Collegio dall'affrontare la questione se, eventualmente affermata la sussistenza del delitto di cui all'art. 495 co. 2 n. 1 c.p. e la

sua consumazione in Italia, la punibilità degli imputati dovrebbe comunque essere esclusa trattandosi di un'ipotesi di falso innocuo in quanto in tema di maternità surrogata sono intervenute due recenti sentenze gemelle emesse il 26/6/2014 nei confronti della Francia sui ricorsi n. 65192/11 (*Menesson c. Francia*) e n. 65941/11 (*Labassee c. Francia*) dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e con le quali è stata ritenuta la violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in caso (in entrambe le fattispecie) di rifiuto, da parte delle competenti Autorità francesi, di riconoscere valore giuridico al rapporto di parentela, validamente formatosi all'estero, tra i genitori ed i loro figli ivi concepiti facendo ricorso alla surrogazione di maternità (cfr., in questo senso, G.U.P. Tribunale Varese 8/10/2014 che ha, appunto, assolto gli imputati dal reato in esame perché il fatto non costruisce reato a seguito delle due menzionate sentenze che imporrebbero all'Ufficiale di Stato civile di procedere in ogni caso alla trascrizione dell'atto di nascita di bambini concepiti all'estero con la tecnica della maternità surrogata non potendo lo Stato membro negare il rapporto di filiazione intercorrente tra i medesimi ed i genitori che hanno fatto ricorso a tale tecnica).

Per mere ragioni di completezza deve essere evidenziato come:

- alle due ricordate pronunce debba essere "aggiunta" l'ancora più recente sentenza pronunciata il 27/1/2015 nei riguardi dell'Italia dalla medesima Corte sul ricorso n. 25358/12 (*Paradiso e Campanelli c. Italia*) e con la quale la Corte EDU ha parimenti ritenuto la violazione del menzionato art. 8 della Convenzione in un caso di rifiuto, da parte dello Stato italiano, di trascrivere nei registri dello Stato civile il certificato di nascita di un minore concepito in Russia con il ricorso alla tecnica della maternità surrogata e senza alcuna legame genetico con il padre, minore poi allontanato dalla coppia al fine della sua futura adottabilità;

- la Corte di Cassazione ^(*For. med.*) civile con la più volte menzionata sentenza 24001/2014 abbia negato che con le due ^(*For. med.*) menzionate sentenze gemelle sia stato affermato il diritto del nato mediante surrogazione di maternità ad essere riconosciuto come figlio legittimo della coppia committente precisando che "... la corte ha riconosciuto un

ampio margine di apprezzamento discrezionale ai singoli Stati sul tema della maternità surrogata, in considerazione dei delicati interrogativi di ordine etico posti da tale pratica, disciplinata in maniera diversa nell'ambito dei paesi membri del Consiglio d'Europa, e ha ravvisato il superamento di detto margine nel difetto di riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il nato ed il padre committente allorché quest'ultimo sia anche il padre biologico", affermazione quest'ultima che nel caso di specie consente, come ampiamente esposto, di escludere la sussistenza tanto del reato di cui all'art. 567 c.p. 2 c.p. quanto del reato p. e p. dall'art. 495 co. 2 n. 1 c.p..

Gli imputati devono, pertanto ed ai sensi dell'art. 530 c.p.p., essere assolti dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste prevalendo detta formula assolutoria, quanto alla , sulla declaratoria di improcedibilità per intervenuta morte della medesima (cfr. Cass., SS.UU., 4/2/1992, n. 8882 e Cass., VI, 14/5/2007, n. 24152)

Quanto ai beni in giudiziale sequestro, deve, innanzitutto, essere disposto che i tamponi ed i ciucci utilizzati per l'espletamento della C.T. disposta dal P.M. siano confiscati e distrutti alle condizioni di legge,

I documenti, parimenti in giudiziale sequestro, devono, invece, essere confiscati e definitivamente allegati agli atti fatta eccezione per il passaporto del l che può essere dissequestrato e restituito al medesimo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE,

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

e dal reato loro in concorso ascritto perché il fatto non sussiste.

Ordina la confisca e distruzione dei tamponi e dei ciucci in giudiziale sequestro nonché la confisca e la definitiva allegazione agli atti dei documenti in giudiziale

sequestro fatta eccezione del passaporto del quale dispone il dissequestro e la restituzione all'imputato

Visto l'art. 544/3 c.p.p., indica in 90 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Pisa li 10/4/2015

Il Giudice estensore

(Dr. Leonardo Degl'Innocenti)

Leonardo Degl'Innocenti

Il Presidente

(Dr. Luca Salutini)

Luca Salutini

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PENALE
GIUDICE UNICO
Deposito in cancelleria
oggi 19.04.2015



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Stefania CORAZZINI